



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 834 del 2011, proposto da:
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, rappresentato e difeso
dagli avv. Erika Zanierato, Vittorio Miniero, con domicilio eletto
presso Erika Zanierato in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;

contro

Comune di Belfiore, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Righetti,
con domicilio eletto presso Cesare Righetti in Venezia, San Marco,
2891;

nei confronti di

Arteco Srl, Sinteco Srl, Cristina Signorini;

per l'annullamento

della determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile
del Servizio Tecnico del Comune di Belfiore n. 57 del 03.03.2011; del

verbale di gara del 02.03.2011; della lettera di invito alla procedura del 03.02.2011 prot. n. 1088; del Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali attinenti all'Architettura, all'Ingegneria e complementari di importo inferiore a 100.000 euro approvato con <DCC n.4 del 19.02.2088; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Belfiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è impugnato il provvedimento con cui il comune resistente ha indetto la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva relativamente ai lavori di ampliamento della palestra comunale.

Ad avviso dell'Ordine ricorrente la procedura sarebbe viziata in quanto, pur espletata con i criteri di aggiudicazione all'offerta

economicamente più vantaggiosa, ha consentito che l'offerta tecnica e l'offerta economica fossero presentate nella medesima busta, consentendo per tal modo che la commissione giudicatrice conoscesse l'offerta economica in un momento antecedente all'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, nonché per essere stata la procedura di gara integralmente realizzata in seduta riservata, e infine, poiché la commissione giudicatrice sarebbe risultata composta da un numero pari di componenti.

Si è costituita l'amministrazione controdeducendo puntualmente .

La domanda cautelare è stata respinta dubitandosi della legittimazione dell'Ordine degli ingegneri, in quanto nel raggruppamento vincitore risulta presente anche un iscritto all'Ordine, e integrandosi per tal modo un'ipotesi di potenziale conflitto di interessi.

Detta ordinanza è stata annullata in sede di appello, riconoscendo il Consiglio di Stato che l'Adunanza Plenaria con la decisione numero 10 del 3 giugno 2011 avrebbe affermato sussistente l'interesse istituzionalizzato dell'Ordine professionale quando, come nel caso di specie, si intende far valere l'interesse all'osservanza dei fondamentali principi di non discriminazione, imparzialità e trasparenza.

Acquisite memorie conclusionali dalle parti costituite, all'odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Il Collegio è consapevole della statuizione contenuta nella decisione

citata dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ma la medesima non solo non risulta applicabile al caso in esame ma, riguardata esattamente, conferma quanto già esposto in sede cautelare.

La predetta decisione infatti riguardava professori universitari che rivestendo ruoli particolari possono avvantaggiarsi della loro posizione nei confronti degli altri iscritti, con ciò compromettendo la par condicio tra i partecipanti alla gara.

Ed infatti l'Adunanza Plenaria afferma che la legittimazione dell'Ordine può sussistere anche in casi in cui i controinteressati siano iscritti all'Ordine se, rivestendo ruoli particolari, si ritiene possano operare professionalmente in dispregio di tale principio di parità.

Dunque l'A.P., precisando che l'Ordine può agire nei confronti dei propri iscritti laddove questi rivestono ruoli particolari, ha confermato il principio che impedisce alle associazioni di categoria di agire se non a tutela della totalità dei suoi iscritti, legittimando la difesa degli interessi di categoria quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, oppure si tratti di perseguire vantaggi riferibili all'intera categoria, sicché l'interesse collettivo deve identificarsi con quello di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata (confronta Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 settembre 2010, numero 7074).

Inoltre non è chiaro quale sarebbe la ragione che muoverebbe l'Ordine degli ingegneri a contestare il procedimento, se non nella

parte in cui il regolamento impugnato appare legittimare l'amministrazione comunale alla realizzazione di procedure di gara "in spregio dei più comuni principi fondanti delle gare di appalto" cfr. pag. 3 del ricorso).

Se anche ciò fosse vero, come in effetti risulta dal procedimento seguito nel quale di certo possono essere rilevate alcune difformità con il disposto normativo, non per ciò solo può riconoscersi al soggetto collettivo una sorta di tutela giudiziale dell'astratta legalità dell'azione amministrativa, essendo le associazioni legittimate ad agire non a difesa obiettiva dell'ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto (confronta Consiglio di Stato, sezione sesta, numero 416 del 2007).

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)